



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **174** DEL **30 NOV. 2021**

OGGETTO: Modalità di iscrizione e funzionamento dell'Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di protezione Civile – DDR n. 34/2019. Approvazione nuovo regolamento.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con questo provvedimento si approva il nuovo regolamento per le modalità di iscrizione e funzionamento dell'Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile, in sostituzione dell'Allegato A del DDR n. 34/2019.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- D.G.R. n. 1389 del 29.08.2017;
- D.D.R. n. 34/2019.

IL DIRETTORE DELLA

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

PREMESSO che con DGR n. 1389 del 29 agosto 2017, sono state ridefinite le Linee guida regionali per la formazione e l'addestramento di quanti operano nel settore della Protezione Civile, da un lato provvedendo alla definizione dei parametri standard per l'organizzazione e la realizzazione dei percorsi formativi in materia, dall'altro istituendo un "Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile" al quale possono iscriversi i volontari di Protezione Civile che intendono collaborare nell'attività di formazione;

PREMESSO che con la stessa DGR n. 1389 del 29 agosto 2017, è stata prevista una "Commissione tecnica per l'iscrizione all'elenco dei Formatori di Protezione Civile", posta in seno alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, con i compiti tra l'altro di valutazione dei requisiti degli aspiranti volontari che presentano la domanda di iscrizione all'Elenco Formatori e di verifica del loro mantenimento;

PREMESSO che con DDR n. 34 del 14 febbraio 2019 è stato istituito l'Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile" della Regione Veneto, approvato il relativo regolamento e sono state individuate altresì le modalità di funzionamento della "Commissione tecnica per l'iscrizione all'elenco dei Formatori di Protezione Civile";

RICORDATO che l'Elenco Formatori è suddiviso nelle Sezioni: Formatori, Formatori Sicurezza e Istruttori e che ciascun volontario ha la possibilità di richiedere l'iscrizione per una o più Sezioni, tenuto conto dei requisiti richiesti per l'accesso a ciascuna sezione;

PREMESSO che con DDR n. 96 del 31 maggio 2021 sono stati iscritti all'Elenco regionale i volontari di Protezione civile, valutati positivamente dalla Commissione tecnica prevista dalla DGR 1389 del 29 agosto 2017 in ciascuna Provincia;

DATO ATTO che in occasione delle commissioni tecniche provinciali sinora riunite è emerso che alcuni volontari operano da anni in qualità di docenti nella formazione di base organizzata dalle Province, acquisendo specifica e

qualificata professionalità, pur in assenza del titolo di studio richiesto dal regolamento di cui al DDR 34/2019 per l'iscrizione all'Elenco regionale dei Formatori;

CONSIDERATO che tale componente esperta e specialistica del volontariato è divenuta una caratteristica irrinunciabile per l'attività di formazione di un settore determinante del Sistema Regionale di Protezione Civile;

RITENUTO pertanto doveroso valorizzare tale competenza dei volontari, accompagnata da un'anzianità almeno decennale in attività di docenza in ambito di protezione civile, oltre al possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal DDR 34/2019 per l'iscrizione alla Sezione Formatori dell'Elenco regionale;

PRESO ATTO che nel regolamento attuale non è prevista la possibilità di sanzionare eventuali comportamenti inappropriati e lesivi della dignità e decoro professionale da parte dei docenti tenuti in violazione dell'etica professionale;

RITENUTO pertanto necessario inserire nel regolamento gli strumenti necessari per sanzionare ogni comportamento in violazione dell'etica professionale, assunto da volontari nello svolgimento di attività formativa per la quale sono inseriti nell'apposito elenco regionale e, di conseguenza, di istituire apposita Commissione Disciplinare con il compito di valutare eventuali inadempienze da parte dei volontari Formatori/Istruttori;

DATO ATTO delle ulteriori problematiche emerse in occasione delle commissioni tecniche provinciali e dei possibili miglioramenti al regolamento anche dal punto di vista formale;

RITENUTO pertanto opportuno accogliere le istanze e i suggerimenti provenienti sia dalla componente istituzionale delle Province che dalla rappresentanza del mondo del volontariato;

RICORDATO che il DDR n. 96 del 31 maggio 2021 ha previsto:

- la possibilità di iscrivere con riserva all'Elenco Formatori quei candidati che non hanno avuto la possibilità di frequentare il corso formatori organizzato dalla Regione Veneto per mancanza di posti disponibili e che si sono impegnati davanti alla relativa Commissione a frequentare il corso alla prima sessione utile;

- la possibilità di prevedere, per gli aspiranti formatori o istruttori che necessitano di una maggiore esperienza per essere abilitati a insegnare autonomamente, un iniziale periodo di affiancamento con un docente più esperto che andrà svolto almeno per le prime due lezioni di docenza e al termine del quale il formatore esperto dovrà dichiarare l'acquisita autonomia del discente;

RITENUTO pertanto necessario salvaguardare la posizione dei volontari che hanno presentato domanda di iscrizione all'Elenco Formatori precedentemente alla data del presente provvedimento mantenendo la possibilità di iscrizione con riserva di frequentare il corso alla prima sessione utile;

CONSIDERATO che la proposta di modifica al regolamento è stata sottoposta al vaglio del Gruppo di Lavoro Formazione, previsto nell'ambito della U.O. Volontariato, Logistica e Formazione e composto dai referenti delle Province e del mondo del volontariato, nella riunione del 20 ottobre 2021;

TENUTO CONTO che il testo con i rilievi formulati in quella sede è stato trasmesso a tutti i componenti fissando il termine del 12 novembre 2021 per comunicare eventuali ulteriori segnalazioni, decorso il quale la proposta si considera approvata;

PRESO ATTO delle ulteriori segnalazioni pervenute rispetto a quelle già formulate in occasione della riunione del Gruppo di Lavoro Formazione;

VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile";

VISTA la L.R. n. 58 del 27.11.1984 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1389 del 29.08.2017;

VISTO il DDR n. 34/2019;

VISTO il DDR n. 96/2021;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il “Regolamento per le modalità di iscrizione e funzionamento dell’Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di protezione Civile” di cui all’ **Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce l’Allegato A) del DDR n. 34/2019 che pertanto è abrogato;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

F.to Ing. Luca Soppelsa

**ELENCO REGIONALE DEI FORMATORI E DEGLI ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE.
REGOLAMENTO****Art. 1 Finalità**

L'Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile, di seguito denominato Elenco Formatori, è uno strumento funzionale alla selezione delle competenze ai fini dell'assegnazione di incarichi di docenza a titolo gratuito ai volontari di Protezione Civile che operano nella Regione Veneto, nell'ambito delle iniziative formative organizzate o promosse dalla Regione stessa, dalle Province del Veneto e dalla Città Metropolitana di Venezia (di seguito Province).

L'Elenco Formatori è pubblico ed è suddiviso in più sezioni: Formatori, Formatori Sicurezza e Istruttori.

L'iscrizione all'Elenco Formatori è necessaria per lo svolgimento di attività formative da parte dei volontari di Protezione Civile ma non genera in alcun caso obbligo di conferimento di incarichi di docenza da parte della Regione Veneto e delle Province.

L'Elenco Formatori, al quale possono accedere solo i volontari di Protezione Civile appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'apposito Albo Regionale ex DGR 2516/2003, è curato dalla Regione Veneto – Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Volontariato, Logistica e Formazione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono distinte le seguenti tipologie di volontario docente:

- **Formatore:** volontario idoneo a preparare i discenti mediante istruzione e addestramento opportuni, gestendo direttamente le azioni formative. Nello specifico, il Formatore articola le varie fasi e i tempi dell'apprendimento, elabora nel dettaglio i contenuti e le modalità specifiche delle lezioni, controllando che siano puntualmente definite e tracciate sulla base dei relativi programmi inerenti ai percorsi formativi approvati dalla Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale – U.O. Volontariato, Logistica e Formazione (di seguito Regione Veneto);
- **Formatore Sicurezza:** volontario con specifica qualifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, così come definito sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e dal Decreto Interministeriale 06 marzo 2013;
- **Istruttore:** volontario idoneo ad impartire nozioni ed insegnamenti tecnico-pratici nelle attività dirette a far apprendere l'uso corretto di dotazioni, attrezzature, macchine ed impianti (nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 che recepisce la "Direttiva Macchine" 2006/42/CE), nonché le misure e le procedure di intervento, esercitando i discenti nelle attività di carattere pratico-operativo.

Art. 3 Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Elenco Formatori è gratuita e deve essere compilata direttamente on line.

Il volontario ha la possibilità di chiedere l'iscrizione all'Elenco Formatori per una o più sezioni, ossia scegliere la sezione "Formatori" per aspiranti Formatori, la sezione "Formatori Sicurezza" per aspiranti Formatori Sicurezza o la sezione "Istruttori" per aspiranti Istruttori.

Le materie di docenza per le quali l'aspirante Formatore/Istruttore chiede di essere iscritto all'Elenco Formatori, possono essere selezionate tra quelle previste all'interno del modulo (form) predisposto per la presentazione della domanda di iscrizione.

Le materie selezionabili possono essere soggette a limitazioni in base alla necessità di specifiche qualificazioni professionali.

Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione

Alla richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente allegato il curriculum vitae riportante la formazione scolastica acquisita, e in forma analitica, quella specifica in materia di Protezione Civile o comunque attinente all'attività di docenza per la quale si richiede l'iscrizione. Nel curriculum deve essere altresì specificata dettagliatamente l'attività didattica svolta.

Il curriculum vitae deve essere compilato su modello europeo, debitamente firmato e aggiornato alla data di presentazione della domanda, utilizzando l'apposito modulo (form) a ciò predisposto.

Ogni domanda dovrà essere corredata altresì da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Non sono accettate domande incomplete e/o con curriculum vitae sprovvisto di firma, presentati in formati o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Regione Veneto si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a comprovare quanto dichiarato nella domanda di iscrizione all'Elenco Formatori.

Art. 5 Requisiti minimi per l'iscrizione in Elenco Formatori

L'iscrizione all'Elenco Formatori può essere richiesta esclusivamente dai volontari di Protezione Civile che non siano "stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;" (D.lgs 235/2012 - art. 10 - comma 1 - lett. e) ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) Formatori:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (o una dimostrata anzianità decennale in attività di docenza nelle materie richieste);
- Adeguata e comprovata professionalità curriculare;
- Almeno 3 anni di iscrizione in una Organizzazione di Protezione Civile iscritta in Albo Regionale.

b) Formatori Sicurezza:

- Abilitazione prevista ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., del D.M. 6 marzo 2013 e quanto previsto dalle norme per il suo mantenimento;
- Almeno 3 anni di iscrizione in una Organizzazione di Protezione Civile iscritta in Albo Regionale.

c) Istruttori:

- Diploma di scuola secondaria di primo grado;
- Adeguata e comprovata professionalità curriculare;
- Almeno 3 anni di iscrizione in una Organizzazione di Protezione Civile iscritta in Albo Regionale.

Art. 6 Verifica delle domande di iscrizione

Ogni domanda d'iscrizione è sottoposta a verifica da parte della "Commissione tecnica per l'iscrizione all'elenco dei Formatori di Protezione Civile" (di seguito Commissione), istituita con DGR 1389/2017.

Per gli aspiranti formatori o istruttori che, a insindacabile giudizio della Commissione, necessitano di una maggiore esperienza prima di essere abilitati ad insegnare autonomamente, la relativa Commissione potrà prevedere, un iniziale periodo di affiancamento con un docente già abilitato nelle materie di insegnamento indicate, che agirà in qualità di tutor.

Tale periodo di affiancamento andrà svolto sino all'acquisita autonomia dichiarata dal tutor. Il periodo di affiancamento dovrà essere documentato anche nelle richieste di riconoscimento dei corsi.

Formatori:

Il candidato, la cui domanda d'iscrizione è valutata con esito positivo da parte della Commissione, può essere iscritto direttamente all'Elenco Formatori qualora abbia già superato il corso regionale per Formatori di Protezione Civile.

Nel caso il candidato non abbia ancora superato il corso e/o non abbia pregressa esperienza di docenza, la Commissione stabilisce l'idoneità del candidato a frequentare il corso formatori e stabilisce le materie per le quali il candidato può insegnare in affiancamento.

Al superamento del corso Formatori e al completamento del periodo di affiancamento, il candidato viene valutato nuovamente dalla Commissione per l'iscrizione definitiva in Elenco.

Formatori sicurezza:

Il candidato, la cui domanda d'iscrizione è valutata con esito positivo da parte della Commissione, può essere iscritto direttamente all'Elenco Formatori Sicurezza.

Non hanno l'obbligo di superare il corso Regionale per formatori, le figure individuate quali: "formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" sulla base dei criteri dettati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art.6, comma 8, lett.m-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.", così come previsto dalla DGR 1389/2017.

Istruttori:

Il candidato, la cui domanda d'iscrizione è valutata con esito positivo da parte della Commissione, può essere iscritto direttamente all'Elenco Istruttori, salvo eventuale periodo di affiancamento deciso a insindacabile giudizio dalla Commissione.

Art. 7 Informativa a tutela dei dati personali

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco Formatori, al momento della registrazione online, è richiesto il consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e degli artt. 13 e 14 del Regolamento 27-4-2016 n° 2016/679/UE.

I dati raccolti sono utilizzati per le sole finalità connesse all'Elenco Formatori, dando atto che il curriculum vitae sarà pubblicato online.

I dati contenuti nella domanda d'iscrizione e nel curriculum vitae allegato sono conservati in archivi elettronici e cartacei e per essi sono adottate tutte le misure di sicurezza idonee e conformi a quanto previsto sulla conservazione degli atti.

Il titolare per il trattamento dei dati è la Regione Veneto con sede in Marghera (VE) - Viale Paolucci, 34 nella figura del Direttore della U.O. Volontariato, Logistica e Formazione.

Art. 8 Mantenimento dell'iscrizione in Elenco Formatori

Per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco Formatori, i volontari iscritti devono:

- partecipare, superando con esito positivo, ai momenti formativi ed agli aggiornamenti che saranno stabiliti dalla Regione Veneto;
- provvedere all'aggiornamento biennale del curriculum vitae;
- dare prova di capacità nella docenza e nella "tenuta dell'aula" che sarà verificata anche attraverso le schede di gradimento compilate in forma anonima dai discenti;
- aver svolto attività didattica nell'ultimo triennio;
- mantenere in aula un comportamento consono e conforme all'etica professionale.

Art. 9 Commissione Disciplinare e sospensione dell'iscrizione dall'Elenco Formatori

Viene istituita la Commissione disciplinare, cui fanno parte i componenti della Commissione tecnica per l'iscrizione all'elenco dei Formatori di Protezione Civile di tutte le Province e della Città Metropolitana.

La Commissione Disciplinare è chiamata a valutare, di volta in volta, eventuali inadempienze da parte del volontario Formatore/Istruttore.

I componenti della Provincia/Città Metropolitana cui fa riferimento il volontario potranno partecipare alla predetta Commissione Disciplinare, ma non avranno diritto di voto. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente è determinante.

La Commissione potrà disporre un periodo di sospensione da 6 a 24 mesi dall'attività di docenza per i volontari formatori per i quali abbia accertato, previo contraddittorio con il volontario e l'organizzazione di appartenenza, un comportamento in violazione dell'etica professionale.

Art. 10 Norma Transitoria

Nelle more di quanto indicato all'art. 6 e al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività formative programmate, organizzate o promosse dalla Regione Veneto e dalle Province/Città Metropolitana, il volontario che ha inviato la domanda di iscrizione all'Elenco Formatori precedentemente alla data di pubblicazione del presente regolamento, in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, ma che non ha frequentato il corso regionale per Formatori per mancanza di posti disponibili, potrà essere iscritto all'Elenco regionale Formatori **con riserva**, previo impegno, da parte dello stesso davanti alla relativa Commissione, a frequentare il corso alla prima sessione utile.

La riserva verrà sciolta automaticamente nel momento in cui il volontario avrà frequentato e superato con esito positivo il corso Formatori organizzato dalla Regione Veneto.

Nel caso in cui i volontari formatori, iscritti con riserva, non superino il corso Formatori, verranno sospesi dall'attività di docenza per 24 mesi, decorsi i quali dovranno nuovamente partecipare e superare il corso suddetto.

Art. 11 Norme finali

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulle attestazioni rese dai candidati emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decade dai benefici conseguenti all'iscrizione nell'Elenco Formatori, sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed è cancellato dall'Elenco Formatori.